

	ALLEGATO B “SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE”	
	ex art. 15 legge n. 241/1990	
	TRA	
	Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna , con	
	sede legale in Brescia, Via Bianchi, n. 9, C.F./P. I.V.A 00284840170, e sede operativa	
	in Parma, in persona del legale rappresentante, Dott. Giorgio Varisco, in qualità di	
	Direttore Generale, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato	
	presso la sede dell’Istituto, P.E.C. protocollo generale@cert.izsler.it;	
	(di seguito indicata come “ IZSLER – Sede Territoriale di Parma ” o, indistintamente,	
	come “Parte”),	
	AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA , con sede legale in Parma, Strada del	
	Quartiere 2/A, C.F. e P.IVA 01874240342, rappresentata dal Commissario	
	Straordinario domiciliato per la sua carica ed agli effetti del presente atto presso la	
	sede dell'azienda (di seguito indicata come “ AUSL Parma ” o, indistintamente, come	
	“Parte”),	
	Comune di Parma – Struttura Operativa Tutela della Vita degli Animali ,	
	con sede legale in Parma, Via Repubblica, N 1, C.F./P. I.V.A 00162210348, in persona	
	del legale rappresentante pro tempore Michele Guerra, in qualità di Sindaco, per la	
	sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del Comune Via	
	Repubblica 1, PEC comunediparma@postemailcertificata.it ;	
	(di seguito indicata come “ Comune di Parma ” o, indistintamente, come “Parte”),	
	E	
	Università degli Studi di Parma , con sede legale in Parma, Via Università n. 12, P.IVA	
	<i>Pagina n. 1 di 13</i>	

	e C.F. 00308780345, rappresentata dal Rettore Prof. Paolo Martelli, domiciliato per	
	la carica in Parma, Via Università n. 12, nell’interesse del Dipartimento di Scienze	
	Medico-Veterinarie - P.E.C. protocollo@pec.unipr.it	
	(di seguito indicato come “Dipartimento” o, indistintamente, come “Parte”)	
	(di seguito collettivamente indicate come le “Parti”);	
	PREMESSO CHE	
	- l’art. 15 della Legge 241/1990 stabilisce che le pubbliche amministrazioni	
	possono concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in	
	collaborazione di attività di interesse comune;	
	- l’art. 7 co. 4 del D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023 definisce i presupposti necessari che	
	devono sussistere in una cooperazione fra pubbliche amministrazioni fondata su	
	un accordo di collaborazione ex art. 15 della Legge 241/1990 non rientrante	
	nell’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici;	
	CONSIDERATO CHE	
	- la collaborazione tra IZSLER – Sede Territoriale di Parma, AUSL Parma, Comune di	
	Parma e il Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie interviene esclusivamente	
	tra le stesse Parti;	
	- la collaborazione garantisce la effettiva partecipazione delle Parti allo	
	svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica	
	esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra	
	prestazioni e senza previsione di corrispettivi da parte dell’una a favore dell’altra	
	e viceversa;	
	- la collaborazione determina una convergenza sinergica su attività di interesse	
	comune e non tende a realizzare la missione istituzionale di una sola delle	
	amministrazioni aderenti;	
	Pagina n. 2 di 13	

	- le Parti attestano tramite la sottoscrizione del presente accordo che svolgono sul	
	mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla	
	cooperazione;	
	- IZSLER – Sede Territoriale di Parma, AUSL Parma e Comune di Parma, ciascuno	
	nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, sono interessate a collaborare	
	al fine di acquisire e sviluppare conoscenze nonché applicare metodologie e	
	tecniche di ricerca nei settori di propria attività, stabilendo contatti con Istituti	
	Universitari che operino nello stesso settore;	
	- le Parti condividono l’esigenza di sviluppare azioni integrate di prevenzione,	
	supporto, informazione e presa in carico, nel rispetto delle rispettive competenze	
	istituzionali;	
	- il Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie per il tramite del suo personale	
	docente e ricercatore, è un centro di studio di patologie neurodegenerative sia	
	dal punto di vista clinico che diagnostico;	
	- il Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie, nell'ambito delle proprie	
	competenze istituzionali, è istituzione proponente la proposta progettuale dal	
	titolo “IN-VECCHI-AMO INSIEME – Il cane anziano come modello naturale di	
	fragilità, cura e relazioni nelle famiglie del Comune di Parma” che verrà	
	presentata al Bando di Fondazione Cariparma 2026 nella sezione Generare	
	Conoscenza per Crescere Insieme;	
	- le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione,	
	finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni e alla promozione delle proprie	
	attività nei rispettivi campi di azione;	
	- le Parti, tutto quanto sopra considerato, intendono il presente Accordo anche per	
	la presentazione di ulteriori future proposte progettuali, nonché per sviluppare	
	Pagina n. 3 di 13	

	attività congiunte di divulgazione riconducibili alla “mission” Universitaria di	
	Terza missione.	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 PREMESSE	
	1. Le premesse e ogni documento allegato al presente Accordo ne costituiscono parte	
	integrante e sostanziale.	
	Art. 2 OGGETTO E OBIETTIVI DELL’ACCORDO	
	1. Con il presente Accordo le Parti si impegnano a collaborare ai fini della	
	predisposizione, presentazione condivisa e successiva eventuale realizzazione di	
	proposte progettuali di interesse comune, nell’ambito di bandi, avvisi o altre	
	opportunità di finanziamento di ricerca locali, regionali o nazionali, in cui l’Università	
	degli studi di Parma – Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie opera come ente	
	capofila.	
	2. Nell’ambito del presente Accordo, le Parti manifestano sin da ora il proprio	
	interesse a partecipare, in via prioritaria, al Bando 2026 promosso dalla Fondazione	
	Cariparma dal tema “Generare conoscenza per crescere insieme”, mediante la	
	presentazione del Progetto di ricerca denominato “IN-VECCHI-AMO INSIEME – Il cane	
	anziano come modello naturale di fragilità, cura e relazioni nelle famiglie del Comune	
	di Parma” (nel seguito “Progetto”) nell’ambito dell’invecchiamento condiviso uomo-	
	cane quale fenomeno sociale, sanitario e di coesione sociale, così come meglio	
	descritto nell’Allegato di Sintesi Progettuale al presente Accordo di collaborazione.	
	Tale Progetto riconosce il cane anziano come modello naturale di invecchiamento e	
	come elemento strutturale della vita familiare, in particolare nei nuclei con persone	
	anziane e fragili; l’approccio di Salute pubblica integrata One Health–One Welfare	
	Pagina n. 4 di 13	

	rappresenta il quadro di riferimento per la collaborazione interistituzionale.	
	Art. 3 AMBITI DI INTERVENTO	
	1. Le Parti convengono che la collaborazione oggetto del presente Accordo si	
	svilupperà negli ambiti di intervento di interesse comune, tra cui, a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo:	
	- progettazione e sviluppo di iniziative, programmi, studi e progetti;	
	- ricerca, innovazione e sperimentazione;	
	- attività di formazione;	
	- scambio di informazioni, dati e buone pratiche.	
	2. Con specifico riferimento al Progetto sopra menzionato, le Parti collaborano,	
	secondo le rispettive competenze, nei seguenti ambiti:	
	- sviluppo di servizi integrati uomo-cane a favore di anziani fragili;	
	- supporto a percorsi di diagnosi e valutazione dello stato cognitivo del cane senior;	
	- promozione di reti di vicinato e volontariato “pet-friendly”;	
	- realizzazione di programmi educativi e di sostegno psicologico;	
	- ricerca della connessione tra alterazioni delle patologie neurodegenerative del	
	cane quale modello translazionale.	
	Art. 4 OBBLIGHI DELLE PARTI	
	Nell’ambito del presente Accordo, le Parti potranno realizzare, a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:	
	- partecipazione congiunta a progetti di ricerca;	
	- costituzione di gruppi di lavoro per la stesura e partecipazione a progetti di ricerca	
	nazionali e internazionali;	
	- acquisizione e scambio reciproco di dati e informazioni, nel rispetto della normativa	
	vigente;	
	Pagina n. 5 di 13	

	- redazione e pubblicazioni scientifiche,	
	nonché ogni ulteriore attività funzionale alla realizzazione dei progetti.	
	Con particolare riferimento al Progetto, le Parti assumono i seguenti impegni:	
	1. L'IZSLER – Sede Territoriale di Parma fornirà supporto tecnico-scientifico e medico-	
	veterinario e collaborerà alla definizione di protocolli di valutazione e informazione	
	sulla CCD.	
	2. L'AUSL di Parma fornirà i dati necessari alla stesura del Progetto relativamente alla	
	popolazione canina e favorirà l'integrazione del progetto con i servizi sanitari e socio-	
	assistenziali.	
	3. La Struttura Operativa Tutela della Vita degli Animali del Comune di Parma	
	coordinerà le azioni sul territorio comunale e favorirà il coinvolgimento di reti locali,	
	associazioni e volontariato e supporterà a iniziative di informazione, sensibilizzazione	
	ed educazione.	
	4. Il Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie dell'Università degli studi di Parma	
	(nel seguito anche "Dipartimento") si impegna a svolgere attività di ricerca scientifica	
	sul cane anziano, con particolare riferimento: agli aspetti clinici e fisiopatologici	
	dell'invecchiamento; ai disturbi cognitivi (Cognitive Canine Dysfunction – CCD); ai	
	fattori ambientali e climatici che possono influenzare il benessere e il decadimento	
	funzionale del cane senior e agli aspetti molecolari e biologici correlati ai processi	
	neurodegenerativi e di senescenza.	
	Il Dipartimento promuove studi osservazionali e la raccolta di dati epidemiologici sul	
	territorio, anche in collaborazione con l'AUSL e il Comune di Parma; contribuisce alla	
	definizione di linee guida, protocolli diagnostici e strumenti di valutazione	
	neurocognitiva del cane anziano.	
	Il Dipartimento, in collaborazione con le Parti, promuove attività di formazione rivolta	
	<i>Pagina n. 6 di 13</i>	

	a professionisti sanitari, medici veterinari, operatori sociali e volontari, sui temi	
	dell'invecchiamento animale e del modello integrato One Health – One Welfare;	
	promuove attività di divulgazione scientifica e informazione alla cittadinanza, anche	
	attraverso incontri pubblici, materiale informativo, eventi educativi e collaborazioni	
	con scuole e reti territoriali e collabora alla valutazione dell'impatto sanitario e	
	sociale del progetto, contribuendo alla produzione di report tecnico-scientifici e	
	pubblicazioni.	
	Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplicherà nel rispetto della normativa	
	che disciplina il funzionamento delle Parti.	
	Art. 5 REFERENTI	
	1. I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente	
	Accordo sono:	
	a) per IZSLER – Sede Territoriale di Parma	
	Dott.ssa Camilla Torreggiani - camilla.torreggiani@izsler.it	
	b) per AUSL Parma: Dott. Cosimo Paladini - cpaladini@ausl.pr.it	
	c) per Comune di Parma - Struttura Operativa Tutela della Vita degli Animali:	
	Dott.ssa Balbi Moira - m.balbi@comune.parma.it	
	d) per il Dipartimento di Scienze Medico-veterinarie dell'Università di Parma:	
	Prof. Attilio Corradi: attilio.corradi@unipr.it	
	2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile come sopra	
	individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.	
	3. I responsabili formuleranno al termine delle attività condivise un rapporto relativo	
	alle attività svolte.	
	Art. 6 ONERI	
	1. Il presente Accordo non comporta oneri finanziari diretti a carico delle Parti,	
	<i>Pagina n. 7 di 13</i>	

	salvo quelli eventualmente previsti da specifici atti attuativi o finanziamenti dedicati.	
	2. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici	
	gravanti sulla medesima in conseguenza delle attività per la realizzazione del	
	Progetto, così come dettagliato nel budget allegato alla richiesta di finanziamento,	
	nel caso in cui il Progetto venisse finanziato.	
	Art. 7 PROPRIETÀ DEI RISULTATI	
	1. Fermo restando che ciascuna Parte è titolare esclusiva dei risultati conseguiti	
	autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell’ambito delle ricerche e attività	
	oggetto del presente Accordo e fatti salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della	
	vigente legislazione, i risultati ottenuti nell’ambito delle finalità saranno in	
	contitolarità tra le Parti, con la possibilità di concordare in un successivo documento	
	le percentuali, tenuto conto dei contributi inventivi e degli apporti di ciascuna Parte.	
	2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni	
	pubbliche, dei risultati conseguiti o, in caso di redazione e pubblicazione di documenti	
	di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il	
	presente Accordo. Le pubblicazioni scientifiche risultanti dal presente Accordo	
	saranno presentate a firma di tutte le Parti. Ciascuna Parte metterà in atto gli	
	opportuni accorgimenti, affinché le esigenze di pubblicazione e diffusione dei risultati	
	derivanti dalle attività condotte dalle Parti nell'ambito del presente Accordo non	
	pregiudichino o limitino in alcun modo il riconoscimento, l'esercizio e la salvaguardia	
	dei diritti di proprietà intellettuale eventualmente derivanti dai risultati medesimi.	
	3. Le Parti si impegnano a non utilizzare i reciproci segni distintivi (nome e/o logo) per	
	finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi tra le Parti.	
	Art. 8 COPERTURA ASSICURATIVA	
	1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per	
	Pagina n. 8 di 13	

	responsabilità civile verso i terzi del proprio personale strutturato o a vario titolo	
	impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo, secondo quanto previsto dalla	
	normativa vigente, prevedendo le eventuali integrazioni che si rendessero necessarie	
	in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di	
	volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria. In particolare, nel	
	caso in cui il comportamento del proprio personale dovesse dare luogo a	
	responsabilità verso terzi imputabile a colpa grave, si valuteranno tutte le azioni a	
	propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche	
	della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa.	
	Art. 9 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	
	1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto	
	nell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture degli Enti ed	
	esposto a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal	
	D. Lgs. n. 81/2008. Al riguardo, le Parti concordano che quando il personale di un Ente	
	si trovi a svolgere attività di collaborazione presso la sede di un altro Ente, il datore	
	di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi	
	da lui realizzata assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte	
	in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza	
	e le misure specifiche di protezione e prevenzione dai rischi, esclusa la sorveglianza	
	sanitaria.	
	2. Il personale delle Parti firmatarie del presente Accordo è tenuto alla osservanza	
	delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei	
	lavoratori stabilite con atti e regolamenti della sede ospitante.	
	Art. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza	
	Pagina n. 9 di 13	

durante l'esecuzione del presente Accordo nel rispetto del Regolamento Europeo n.
679/2016 sulla Protezione dei dati personali (GDPR), del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno
2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché dei provvedimenti, delle linee
guida e delle autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali,
nella loro ultima revisione vigente.

2. Ciascuna Parte assume la qualifica di “Titolare autonomo” del trattamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, numero 7, del GDPR, sia nei reciproci rapporti intercorrenti tra le Parti stesse sia nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Art. 11 RISPETTO DELLE NORME IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione del presente Accordo, al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.

Art. 12 DURATA, PROROGA E RINNOVO

1. Il presente Accordo ha durata di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data dell'ultima sottoscrizione. Qualora ineludibili esigenze di ultimazione delle attività oggetto di collaborazione lo richiedano, il presente Accordo potrà essere prorogato per una durata corrispondente al tempo necessario per far fronte alle predette esigenze. Le Parti, sul punto, convengono di far risultare da specifico atto scritto, sia le esigenze

	che determinano la necessità della proroga, sia il termine temporale di durata della	
	proroga in questione. Le Parti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1352 c.c.,	
	precisano e convengono che le suddette determinazioni inerenti alla proroga della	
	durata dovranno essere individuate e concordate per iscritto e dovranno essere	
	approvate dai rispettivi organi competenti.	
	L'Accordo potrà essere rinnovato con atto aggiuntivo che richiami gli stessi contenuti	
	e termini riportati nel presente Accordo, previa approvazione dei rispettivi Organi	
	competenti.	
	Art. 13 RISOLUZIONE E RECESSO	
	1. La risoluzione è disciplinata dalle norme codicistiche di riferimento. In caso di	
	risoluzione per mutuo consenso, lo stesso deve risultare da atto scritto, previamente	
	approvato dagli Organi competenti. In caso di inadempimento di una delle Parti agli	
	impegni di cui all'art. 3 e degli altri obblighi derivanti dal presente Accordo, lo stesso	
	potrà risolversi, previa diffida a adempiere, nei termini di legge, da parte di una delle	
	Parti, da comunicarsi mediante P.E.C., decorso inutilmente detto termine.	
	2. Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo per comprovate cause,	
	sopravvenute ed indipendenti dalla volontà delle Parti. Il recesso deve essere	
	esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alle altre Parti tramite P.E.C.,	
	con un preavviso non inferiore a due mesi. Il recesso non ha effetto che per l'avvenire	
	e non incide sulla Parte di Accordo già eseguita.	
	ART. 14 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	
	1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla	
	interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo, e che non fosse	
	possibile comporre amichevolmente, sarà di esclusiva competenza del Foro di Parma.	
	Art. 15 FIRMA, REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO	
	<i>Pagina n. 11 di 13</i>	

	1. Il presente Accordo è redatto in formato digitale, ai sensi dell’art.15, comma 92-	
	bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005	
	e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale” per le comunicazioni tra pubbliche	
	amministrazioni, relativamente all’invio di documenti in formato digitale attraverso	
	l’utilizzazione della casella PEC. Sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131	
	del 26.04.1986, con spese di registrazione a carico della Parte richiedente.	
	2. L’Accordo di collaborazione, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto	
	a imposta di bollo a carico dell’Università di Parma, assolta in modo virtuale	
	dall’Università di Parma - Autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per	
	l'Emilia Romagna - Sezione Staccata di Parma Prot. N. 10241/97 del 22/08/1997.	
	Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell’art. 15, comma 2	
	bis) della legge 241/90.	
	Per IZSLER	
	Il Direttore Generale	
	Dott. Giorgio Varisco	
	Per AUSL Parma	
	Il Commissario Straordinario	
	Per Comune di PARMA	
	Il Sindaco	
	Michele Guerra	
	Pagina n. 12 di 13	

Per l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Il Magnifico Rettore

Prof. Paolo Martelli